

**BOZZA DI CONVENZIONE TRA L'ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE E
IL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITA' PER LO
SVILUPPO DELLA RAZZA EQUINA MAREMMANA**

TRA

L'Ente Terre regionali Toscane, in seguito indicato "Ente", con sede in Firenze, Via di Novoli 26, Codice Fiscale e Partita IVA 00316400530, rappresentato dal proprio Direttore Dr. Giovanni Sordi, nato a Pelago (FI) il 23/10/1966 e domiciliato per la carica presso la Sede Legale di Ente Terre, in Firene (FI) Via di Novoli, 26 c.a.p. 50127, preposto alla stipula della presente convenzione in esecuzione della Legge Regionale n. 80 del 27 dicembre 2012, ed autorizzato alla firma della presente convenzione dal Decreto DI Ente Terre n.70 del 26 agosto 2021, esecutivo ai sensi di legge

E

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – in seguito indicato "Raggruppamento", con sede in Roma, Via G. Carducci 5, C.F. 00819910589, rappresentato dal Col. Giovanni Quilghini, nato a Firenze (FI) il 21/06/1963 e domiciliato per la carica presso la sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, preposto alla stipula della presente convenzione, in qualità di delegato alla firma per l'Arma dei Carabinieri in esecuzione dell'incarico ricevuto con autorizzazione n. 47/10-5 di prot. in data ___ aprile 2021.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- La Regione Toscana con la legge regionale n. 80 del 27 dicembre 2012 ha istituito l'Ente Terre, che tra le sue funzioni, ai sensi dell'art. 2 lettera e), ha anche la gestione del patrimonio regionale degli stalloni già gestito dall'Incremento Ippico della Regione Toscana.
- L'Ente Terre e il Raggruppamento, nei loro specifici ambiti, si occupano di settori affini per obiettivi e interessi, mirati al miglioramento del patrimonio equino autoctono e alla conseguente salvaguardia del patrimonio genetico.
- Tra la Regione Toscana ed il Raggruppamento, in passato, sono state individuate strategie comuni atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi e finalizzate alla salvaguardia della biodiversità animale e, in particolare, alla promozione e valorizzazione del cavallo di razza Maremmana e a fornire al contempo un'efficace e puntuale risposta alle esigenze degli allevatori.
- Ente Terre, ai sensi dell'art. 2 della L.R.80/2012, essendo il soggetto cui la Regione Toscana ha affidato la gestione del parco stalloni regionali, svolge l'attività di salvaguardia e sviluppo della razza equina maremmana attraverso l'assegnazione di stalloni Maremmani a stazioni di monta che allevano o svolgono funzione di servizio di monta per fattrici iscritte al L.G. del cavallo Maremmano.
- Il Raggruppamento, con i suoi Reparti Carabinieri Biodiversità, possiede un patrimonio di stalloni equini di razza Maremmana che possono essere impiegati

nell'attività di salvaguardia e sviluppo della razza equina autoctona svolta dall'Ente attraverso la cessione a fida gratuita di stalloni Maremmani alle stazioni di monta che allevano o svolgono funzione di servizio di monta per fattrici iscritte al L.G. del cavallo Maremmano;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

1. Il Raggruppamento, attraverso i Reparti Carabinieri Biodiversità che detengono stalloni di razza Maremmana, affida in comodato d'uso, per il periodo di durata della convenzione, all'Ente un nucleo di stalloni equini di razza Maremmana, in base alla propria disponibilità, da impiegare in stazioni di monta equina naturale che allevano o forniscono un servizio di monta per fattrici iscritte al L.G. del cavallo Maremmano.

2. Il numero degli stalloni disponibili sarà concordato annualmente tra il rappresentante per l'Arma dei Carabinieri incaricato e il Direttore dell'Ente, cui è affidata la gestione degli stalloni.

3. Ai fini della esecuzione della presente convenzione, l'Ente oltre ad assumere gli oneri di cui ai successivi articoli, partecipa alle spese di allevamento finalizzate alla produzione di stalloni con una somma stabilita in € 5.000,00 (cinquemila/00) annue da versare sul cpt. di entrata 2466/art. 5 (IT69V0100003245348016246605) della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma entro il 31 luglio di ogni anno, dandone comunicazione al Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica.

ART. 2

La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovabile tramite stipula di un nuovo contratto.

ART. 3

Il Raggruppamento cede in gestione all'Ente per l'anno in corso gli stalloni di razza Maremmana come da elenco allegato alla presente convenzione sotto la voce Allegato A, che ne fa parte integrante e sostanziale.

Ente Terre annualmente trasmette al Raggruppamento l'elenco degli stalloni con l'indicazione delle aziende in cui tali stalloni operano ai fini della monta, per le necessità connesse alle successive verifiche da parte del Raggruppamento.

ART. 4

Il diritto di uso per monta degli stalloni di cui all' art. 3 del presente contratto, è finalizzato per i compiti istituzionali dell'Ente di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) della L.R. 80/2012.

ART. 5

L'Ente Terre provvederà alla copertura assicurativa degli stalloni di cui all'art. 1 durante il trasporto con autoscuferia dal suo ricovero a quello indicato per utilizzo ai fini di monta. Verificherà, preventivamente all'approvazione del piano annuale di distribuzione degli stalloni in allegato A, la presenza di idonea copertura assicurativa degli stalloni nella azienda in cui gli stalloni sono destinati, per eventuali casi di invalidità o morte accidentale, non riconducibile a morte naturale, degli stessi durante il periodo di affidamento, trasmettendone copia al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

ART. 6

L'Ente provvederà a verificare la copertura assicurativa degli stalloni di cui all' art. 1 nelle aziende in cui gli stalloni sono destinati per eventuali danni che potrà cagionare a cose, animali o persone, ed esonera l'Arma dei Carabinieri – da qualsiasi responsabilità concorrente e/o presuntiva ai sensi dell'art. 2052 c.c..

ART. 7

Per tutta la durata della convenzione l'Ente si impegna, attraverso specifici contratti di affidamento con le aziende in cui gli stalloni sono destinati, a custodire, muovere in giostra e/o paddock, nutrire, curare e governare gli stalloni di cui all' art. 1 con massima diligenza, fornendo al Raggruppamento ogni informazione utile e necessaria relativa allo stato di salute degli equini. Sono a carico della azienda a cui gli stalloni sono destinati le relative spese, comprese quelle per visite veterinarie, per i medicinali, per la mascalcia e quant'altro necessario per la buona gestione e salute degli stalloni sopra citati.

In qualsiasi momento il Raggruppamento potrà procedere a verifiche presso i luoghi di detenzione per verificare la condizioni di salute degli animali.

ART.8

Si conviene inoltre che l'Arma dei Carabinieri potrà richiedere in qualsiasi momento durante la stagione di monta il liquido seminale degli stalloni di cui all' art. 3 per suo utilizzo se i riproduttori saranno adibiti alla produzione del seme.

ART. 9

In caso di gravi difformità nell'esecuzione della prestazione il Raggruppamento inviterà per iscritto Ente Terre a conformarsi alle previsioni della convenzione ai sensi dell'art. 1454 del codice Civile assegnando un congruo termine per l'adempimento, decorso il quale la presente si considera risolta di diritto.

ART. 10

Nessuna modifica o postilla alla presente convenzione avrà efficacia tra le parti a meno che non sia specificatamente approvata per iscritto tra le parti stesse.

ART. 11

Si conviene del pari espressamente la competenza esclusiva del Foro di Firenze per qualsiasi controversia inerente, connessa e conseguente questa convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto,

<p>Raggruppamento Carabinieri Biodiversità <i>Col. t.SFP Giovanni Quilghini</i></p> <p><i>Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale</i></p>	<p>Ente Terre Regionali Toscane <i>Dott. Giovanni Sordi</i></p> <p><i>Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale</i></p>
--	--